



## ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BOTTA"

Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242

Mail: [paic8aj008@istruzione.it](mailto:paic8aj008@istruzione.it) PEC: [paic8aj008@pec.istruzione.it](mailto:paic8aj008@pec.istruzione.it)

Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Circ. int. n. 12

- Al personale docente
- Al DSGA e personale ATA
- Ai Genitori degli Alunni
- All'utenza scolastica esterna
- Sito Web e Registro Elettronico
- Albo

### OGGETTO: VERIFICA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19" IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DL 122 DEL 10/09/2021

Il decreto-legge n. 111/2021 ha stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", e prevede che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Per la verifica del green pass è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica piattaforma che, mediante un'interazione tra il SIDI stesso e la Piattaforma Nazionale-DGC – ne controlla la validità per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:

- 1. Somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)**
- 2. Completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2**
- 3. Test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore**
- 4. Guarigione dal COVID-19**

In particolare, come da nota AOODPPR953 del 09/09/2021, quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o suo delegato procede alla verifica di cui su piattaforma SIDI.

## **Il personale privo di riscontro valido non potrà accedere nei locali scolastici.**

Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D. L. 6 agosto 2021, n.111, *“Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Pertanto, nel caso di personale esente, sarà necessario presentare agli Atti della Scuola la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione.

Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

I collaboratori scolastici, facendo seguito alle precedenti indicazioni, in applicazione dell'art. 1 comma 1 D. L. 122 del 10/09/2021, sono incaricati di procedere alla verifica **di CHIUNQUE, a vario titolo, chiede di accedere ai plessi scolastici CON ESCLUSIONE degli studenti. (Riferimento normativo: art. 1 comma 1 del D.L. 122 del 10/09/2021)** *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma2.”*

La verifica, per l'utenza esterna e per il personale scolastico non titolare nella nostra Scuola, verrà effettuata mediante l'App C19 con le seguenti modalità:

- 1. l'interessato mostra al collaboratore delegato - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde**
- 2. l'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo**
- 3. In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica**

Tale sistema di verifica non comporta trattamento di dati personali

Si precisa che il personale che effettua il tampone per l'ingresso a scuola, deve contestualmente richiedere al laboratorio di analisi la registrazione dell'esito per il rilascio del green pass.

Qualora il green pass non venga rilasciato nei tempi utili per l'accesso a scuola e la piattaforma dovesse dare esito “non valido”, il dipendente non potrà accedere nei locali scolastici e nelle classi.

Per ovviare ad una simile eventualità si consiglia vivamente di effettuare il tampone nel primo pomeriggio del giorno precedente.

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali e testo dell'art. 1 comma 1.

Cefalù, 15 settembre 2021

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Antonella Cancila**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

## **ALLEGATO 1**

### **DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122**

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n. 217 del 10-09-2021)**

**Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 Art. 1 comma 1**

**Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:**

«Art.9-ter. 1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).-

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art.9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore).-

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter. 1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ALLEGATO 2**

verifica "certificazione verde COVID-19" del 10/09/2021 tramite funzione SIDI

### **Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA (Art.14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute.

#### **1. Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico *pro tempore* dell'Istituto Scolastico, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

#### **2. Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile al seguente recapito: [info@lafeniceconsulenze.it](mailto:info@lafeniceconsulenze.it).

#### **3. Finalità del trattamento e base giuridica**

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "*Green Pass*") in corso di validità, del personale docente e ATA, per consentire agli stessi l'accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-ter del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

#### **4. Categorie di dati trattati**

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tratteranno le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Esito della richiesta del servizio;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

## **5. Fonte da cui hanno origine i dati personali**

I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

## **6. Modalità di trattamento**

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'esito della validità della certificazione (*Green Pass* valido/*Green Pass* non valido), al momento dell'invio della richiesta.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

## **7. Destinatari della comunicazione dei dati**

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021.

## **8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

## **9. Periodo di conservazione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, né dal Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

I log applicativi saranno conservati per dodici mesi.

#### **10. Dati di navigazione e cookie di sessione**

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

#### **11. Diritti degli interessati**

Ai sensi degli artt. 15 ess. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
  - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
  - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
  - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
  - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art.16);
- c) il diritto alla cancellazione (art.17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art.18);
- e) In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

#### **12. Diritto di Reclamo**

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

#### **13. Processo decisionale automatizzato**

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.